



- Il giudice, esaminata la relazione del professionista e valutati i redditi da pensione del marito (stimati in circa euro 2.200,00 mensili), reputava gli stessi sufficienti a garantire – stante il dovere di assistenza materiale gravante sul coniuge – il sostentamento del nucleo familiare e quindi disponeva l'inclusione della pensione della debitrice nella liquidazione;

rilevato che

- Non è in dubbio che al giudice venga demandata una valutazione discrezionale in ordine alla concreta individuazione di quanto occorra per il mantenimento del debitore e della propria famiglia al fine di sottrarre alla procedura i mezzi necessari al sostentamento (e cioè i crediti cd alimentari);
- Tale valutazione, tuttavia, si affianca ad una previsione normativa in forza della quale rimane esclusa – senza margini di opinabilità - anche una serie di crediti che, in virtù di una diretta volontà legislativa, non possono essere assoggettati alla procedura liquidatoria (vd. il co. 6 dell'art. 14 ter che perentoriamente esordisce sancendo che "*non sono compresi nella liquidazione*" i crediti poi meglio indicati alle lett. da a) a d) del medesimo comma);
- Tra questi figurano, alla lett. a), i crediti (relativamente) impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc tra cui compaiono anche le pensioni;
- È quindi necessario bilanciare – da un lato – la necessità che alla parte debitrice sia lasciata la possibilità di beneficiare di quanto indispensabile ed opportuno al proprio sostentamento e – dall'altro – la necessità di evitare che una tale misura si riveli tuttavia eccessiva ed oltre misura finendo per rappresentare un ingiustificato privilegio per la parte sottoposta alla procedura ed una compressione immotivata dei diritti dei creditori;
- Il co. 6 lett. b) del citato art. 14 ter prescrive che debba essere – nei limiti fissati dal giudice – sottratto alla liquidazione quanto il debitore guadagni con la propria pensione;
- La norma, pertanto, non pare consentire – letta anche in combinato disposto con la lett. a) del medesimo comma - una totale eliminazione di introiti strettamente "personali", come la pensione, in ragione della presenza di un sostentamento che derivi al debitore non da altri proventi di cui egli sia diretto titolare (ciò che escluderebbe ragionevolmente la necessità di riservare la pensione al debitore che abbia altri redditi propri) ma solo in ragione del



generale diritto all'assistenza ex art. 143 cc derivante dalla propria qualità di coniuge;

- È del tutto ovvio, tuttavia, che si debba considerare certamente anche la posizione economica del coniuge, ma ciò ai soli fini – eventualmente – di ridimensionare e modulare la porzione di redditi da escludere dalla procedura, fermo pur sempre il limite dell'impignorabilità di cui all'art. 545 cpc;
- In definitiva, pertanto, è possibile – condividendosi per il resto l'apparato argomentativo del provvedimento reclamato con riferimento alle possibilità economiche del marito della debitrice – riformare il decreto accogliendo la domanda formulata in subordine e così riconoscere alla reclamante il diritto di trattenere la pensione di cui risulta titolare entro i limiti di impignorabilità prevista per tali emolumenti dall'art. 545 cpc.
- Nulla, infine, va disposto sulle spese non trattandosi di procedimento contenzioso.

p.q.m.

Il Tribunale,

in parziale riforma del provvedimento impugnato,

(-) dispone che la reclamante possa trattenere per sé la pensione entro i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 cpc;

(-) nulla sulle spese non trattandosi di procedimento contenzioso;

Pesaro, 26.03.2019

Il Presidente

Dott.ssa Flavia Mazzini



